

MOZIONI

—

La Camera,

premessò che solo in questi giorni è pervenuta ai contribuenti interessati al versamento dei tributi di cui alle cartelle esattoriali cosiddette impazzite, una ulteriore nota del ministero delle finanze, contenente oltre alle scuse per i disagi arrecati, anche la conferma delle precedenti richieste di pagamento, con le relative sanzioni e con l'invito a pagare entro il termine ultimo del 20 luglio 1998;

considerato che la situazione è ancora più grave per le province di Ragusa, Siracusa e Catania, laddove, per migliaia di contribuenti, non si è tenuto conto dei dati relativi alla sospensione dei termini per il sisma del 1990;

ritenuto che, a questo punto, l'unico rimedio praticabile per i contribuenti interessati, resta quello del ricorso alla Commissione tributaria, con danni e fastidi intuitivi e con spese che, nella gran parte dei casi, non potranno non ricadere sull'amministrazione delle finanze;

impegna il Governo

a sospendere, con effetto immediato, tutte le cartelle che possono essere non corrette, in particolare per le province di Ragusa, Siracusa e Catania, in attesa che vi sia un controllo effettivo e reale da parte degli uffici finanziari, delle somme che i contribuenti debbono realmente corrispondere.

(1-00294) « Borrometi, Repetto, Rabbito, Caruano, Abbate, Giacalone, Pasetto, Frigato, Pistone, Giovanni Bianchi, Carotti, Cerulli Irelli, Guarino, Polenta, Rizza, Ciani, Risari, Volpini ».

La Camera,

premessò che:

l'articolo 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992 disciplina il procedimento di variazione e di recepimento dell'elenco delle specie cacciabili in precisa attività di protezione faunistica;

l'attività di deroga a tale elenco riguarda la tutela della sicurezza nonché delle colture agricole;

l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n.86, stabilisce che le regioni a statuto speciale possono dare attuazione alle direttive comunitarie;

le regioni a statuto ordinario nelle materie a legislazione concorrente possono dare attuazione alle direttive dopo l'entrata in vigore della prima legge comunitaria;

attualmente è avvenuto il completamento dei trasferimenti dei poteri alle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

il decreto legislativo di istituzione del Ministero per le politiche agricole ha stabilito che gran parte delle competenze già esercitate dal Ministero stesso siano esercitate dalle regioni direttamente o mediante delega, ad eccezione da quelle tassativamente indicate nello stesso provvedimento;

tra tali eccezioni viene tassativamente indicata la materia « specie cacciabili » unicamente e restrittivamente intesa quale elencazione delle specie con procedure previste dall'articolo 18 della legge n. 157 del 1992;

il sistema delle deroghe dovrebbe essere regolato unicamente dalla direttiva comunitaria n. 79/409 che non riguarda l'elencazione delle specie cacciabili ma le condizioni eccezionali per l'esercizio venatorio in deroga a determinate condizioni e con precise limitazioni;

tali prescrizioni e limitazioni rientrano nella attività di « gestione » dell'esercizio venatorio e della tutela faunistica ed agricola trasferita alle competenze regio-

nali, per cui il compito di esercitare il potere amministrativo in tema di deroghe deve considerarsi compreso nelle attuali potestà delle regioni che ai sensi dell'articolo 1 della legge 157 del 1992 devono disciplinare l'attività venatoria in armonia col presupposto della tutela delle produzioni agricole, competenza stabilita unicamente in capo alle responsabilità delle regioni;

soltanto a queste, in attuazione della direttiva comunitaria, n. 79/409, quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, al fine di assicurare la protezione delle colture agricole, spetta stabilire modi e limiti anche temporali per l'esercizio venatorio, condizioni verificabili e gestibili soltanto in sede locale, non comportando nessuna implicazione con i « cosiddetti interessi unitari » che sono già tutelati con la riserva statale contenuta nell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992;

ai sensi della legge n. 382 del 1975 lo Stato può intervenire su tali questioni soltanto in via sussidiaria e « in mancanza

della legge regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue disposizioni »;

occorre evitare sul tema delle deroghe un inutile quanto incomprensibile contenzioso tra le regioni e Governo in una fase di effettivo federalismo su un tema gestibile esclusivamente a livello regionale;

impegna il Governo

alla luce di quanto esposto, a riconoscere la piena competenza delle regioni a legiferare in materia di deroga in attuazione dell'articolo 9 della direttiva CEE 79/409 per la tutela della sicurezza e delle colture, in conformità ai limiti e alle condizioni poste alla direttiva stessa.

(1-00295) « Vascon, Oreste Rossi, Stucchi, Borghezio, Dalla Rosa, Grignetti, Covre, Dozzo, Michielon, Bagliani, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti, Anghinoni, Parolo, Caparini, Fontan, Rodeghiero, Chiappori, Cè, Galli ».